

Rep. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

Racc.n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE

ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 conv. in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ presso la sede di

\_\_\_\_\_, avanti a me, Dott. \_\_\_\_\_, notaio/ufficiale

rogante in \_\_\_\_\_, senza l'assistenza di testimoni, non

richiesta dalla legge, dai comparenti né da me \_\_\_\_\_, si sono costituiti

i Signori:

- Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ in

\_\_\_\_\_, che interviene al presente atto non in proprio,

ma in qualità di Amministratore Unico della società Igea Spa, nominato con

deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- la ditta \_\_\_\_\_ (dati dell'aggiudicatario) con sede in

\_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ in forza dei poteri conferiti da

\_\_\_\_\_ come risulta da apposita documentazione (es. delibera del

CdA) \_\_\_\_\_ allegata alla lett. \_\_\_\_\_), in appresso denominata Concessionario.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io

Notaio/ufficiale rogante \_\_\_\_\_ sono personalmente certo

avendone i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare

quanto segue:

PREMESSO CHE

- L'Igea S.p.A., conformemente agli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2017-

2021, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 41/51 del 8.08.2018,

ha avviato una serie di azioni di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare

per apportare disponibilità alla società alleggerendo, da una parte, i costi pubblici

derivanti dalla gestione ordinaria del patrimonio in carico alla stessa Igea e

restituendo, dall'altra, il patrimonio immobiliare avente le fattezze di "capitale

comune";

– con deliberazione n. 40/15 del 13 dicembre 2002, la Giunta Regionale della

Regione Autonoma della Sardegna, considerato che il Patrimonio immobiliare

connesso alle attività minerarie dismesse rientra interamente nella titolarità

dell'Igea SpA, il cui pacchetto azionario è totalmente della Regione Sardegna, ha

assegnato alla stessa Igea il compito di "portare a compimento la cessione degli

immobili di sua proprietà, già individuati nel programma di liquidazione

dell'EMSa ex art. 8 L.R. 33/98, con le procedure e le modalità previste dalle

Direttive della Giunta Regionale a suo tempo impartite al Commissario liquidatore

dell'EMSa";

– con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 20, commi 7 e 9, si prevedere

l'autorizzazione per il riutilizzo del patrimonio minerario diverso dalla

coltivazione del giacimento con il fine della promozione e agevolazione del

riutilizzo del patrimonio minerario dismesso quali infrastrutture per

l'insediamento di attività di valorizzazione minerarie, nello specifico di sviluppo

turistico, culturale e sociale, di ricerca scientifica ovvero di sviluppo industriale

come pure di vere e proprie attività o servizi produttivi orientati al mercato;

– con la deliberazione della Giunta n. 23/2 dell'8 maggio 2018, la Regione ha

approvato le direttive per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di riutilizzo

del patrimonio minerario diversi dalla coltivazione del giacimento ai sensi

dell'articolo 20, commi 7 e 9, della L.R. 9 marzo 2015, n.5, regolamentando la

messa a disposizione degli asset infrastrutturali gestiti dall'Igea Spa;

– in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3-bis D.L. 25 settembre 2001 n.

351, conv. in L. 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito, per brevità, "art. 3-bis"),

l'Amministratore Unico Igea Spa, con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e

relativi allegati ha disposto l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per

l'assegnazione con concessione di valorizzazione a titolo oneroso di alcuni

immobili di proprietà della società ai fini del loro recupero funzionale e riutilizzo

a fini produttivi;

– tra i lotti inseriti nel predetto bando è ricompreso l'immobile di proprietà Igea Spa

sito in (comune, provincia) \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, censito in catasto al

foglio \_\_\_\_\_, p.lla \_\_\_\_\_ subb. \_\_\_\_\_ meglio rappresentati

nell'estratto di mappa/ planimetria catastale allegato sotto la lettera \_\_\_\_\_ al

presente atto (nel prosieguo indicato, per brevità, come "immobile");

– detto immobile è composto da \_\_\_\_\_ (*riportare la descrizione*

*dell'immobile, lo stato manutentivo e occupazionale, le relative pertinenze*), ed è

soggetto ai seguenti vincoli (eventuali) \_\_\_\_\_

– il suddetto immobile è stato dichiarato di interesse culturale con provvedimento

del MiBACT prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e pertanto è soggetto alla

disciplina del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii.];

– all'esito della procedura di gara cui sopra, per il lotto \_\_\_\_\_, come risulta

dal verbale della commissione di gara, è stato individuato quale aggiudicatario il/la

\_\_\_\_\_, il/la quale ha presentato una

proposta tecnico – economico – gestionale avente le seguenti caratteristiche

\_\_\_\_\_;

– l’Autorità Regionale competente in materia di attività estrattive con nota prot. n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 dell D Direttive

allegate alla Deliberazione G.R. n.23/2 dell’8/05/2018 per il rilascio

dell’autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi

dalla coltivazione del giacimento ai sensi dell’articolo 20, commi 7 e 9, della L.R.

9 marzo 2015, n.5., ha autorizzato la concessione del suddetto compendio;

– la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici \_\_\_\_\_ del MIBACT con

nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.

42/2004 ha autorizzato la concessione del suddetto compendio apponendo le

seguenti prescrizioni e condizioni \_\_\_\_\_ (nota allegata alla lett. \_\_\_\_\_)]

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - (PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI)**

1) Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo comma 2, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo.

2) Sono richiamati nel presente atto:

a. Avviso di gara e relativa documentazione allegata;

b. Documentazione attestante i requisiti dell’aggiudicatario;

c. Offerta Tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

d. Offerta Economico - Temporale presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.

#### **Art. 2 - (OGGETTO DELLA CONCESSIONE)**

1) Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, l’Igea Spa

concede in uso a titolo oneroso al Concessionario l'Immobile, per la valorizzazione e l'utilizzazione del medesimo a fini economici e precisamente per destinarlo a \_\_\_\_\_, nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente circostante e con nuove funzioni, previa esecuzione dei necessari interventi di recupero funzionale infra meglio descritti.

2) La presente concessione è soggetta alle prescrizioni e condizioni apposte dal MIBACT - Direzione Regionale Sardegna per i Beni Culturali e Paesaggistici con la citata nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e la Igea Spa si riserva la facoltà di verificarne l'osservanza da parte del concessionario e, in difetto, di dichiarare la revoca della concessione come previsto dall'art. 57-bis D. Lgs. n. 42/2004, senza che sia riconosciuto alcun indennizzo al Concessionario.]

3) Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

a) realizzare gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria necessari per il riuso dell'Immobile, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di gara espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'immobile, qui accordata, per la durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile - attuale o prevista di concerto con le amministrazioni competenti - e nel rispetto dei caratteri storico artistici, del valore simbolico e identitario del medesimo, nonché del paesaggio e dell'ambiente ove è inserito;

c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi

ogni alea economica e finanziaria al riguardo e secondo i termini le modalità di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara le attività di natura strettamente economica, nonché tutte quelle attività utili a consentire l'innescò di un processo duraturo di sviluppo locale volto a contribuire all'incremento occupazionale nel territorio in cui l'immobile è inserito;

d) pagare il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al successivo art. \_\_\_\_\_.

### **Art. 3 - (CONSEGNA DEL BENE)**

1) L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli storico-artistici e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 citati in premessa, nonché le prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

2) Igea Spa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ed attesta che, relativamente all'immobile oggetto di concessione, dovendosi procedere da parte del Concessionario ad interventi edilizi di recupero e riuso su beni di interesse culturale ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, non sussiste la necessità di produrre l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 192/2005.

3) L'Igea Spa dichiara ed attesta che non sussiste la necessità di prestare garanzia e consegnare la documentazione amministrativa e tecnica con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di fabbricati per la gran parte da tempo inutilizzati e che saranno oggetto di importanti interventi edilizi di rifunzionalizzazione da parte del Concessionario.

4) Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo, nonché dei luoghi oggetto della concessione.

5) Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, ivi compresi il D. Lgs. n. 192/2005 e il D.M. n. 37/2008.

6) Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte dell'Igea Spa e ad ogni azione nei confronti della stessa per eventuali vizi o difetti dell'immobile, manlevando e tenendo indenne l'Igea stessa da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.

7) La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

8) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle Attività di cui al precedente Art. 2.

#### **Art. 4 – (DURATA DELLA CONCESSIONE)**

1) La concessione ha durata di anni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.

#### **Art. 5 - (DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO)**

1) Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di

potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis D.L. n. 351/2001 e relative finalità, viene qui ad instaurarsi tra l'Igea e il Concessionario, è disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati ed eventuali future modifiche ed integrazioni.

2) Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 e s.m.i., né quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 6 – (ACCESSO AL BENE)**

1) Il Concessionario, per tutta la durata del presente atto, consente l'accesso, in qualsiasi momento, da parte della Igea, al bene oggetto della presente concessione, per gli accertamenti che si ritenessero opportuni. A tal fine, il medesimo si obbliga a concordare con l'Igea il giorno e l'ora in cui consentire la visita. Il concessionario è tenuto a consentire la visita e l'accesso all'immobile a tutte le persone autorizzate dalla stessa Igea.

#### **Art. 7 - (MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)**

1) Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ivi comprese le prescrizioni e indicazioni contenute nella citata nota prot. n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Direzione Regionale \_\_\_\_\_ per i Beni Culturali e Paesaggistici citata in premessa, tutti gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste dalla proposta progettuale presentata in sede di gara, dando tempestiva e formale comunicazione all'Igea dell'inizio dei relativi lavori. La mancata osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni



contenute nel citato provvedimento del MiBACT determina la revoca della concessione.

2) Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario per la riqualificazione e riconversione dell'immobile, nulla escluso ed eccettuato e compresa anche la predisposizione a cura e spese del Concessionario della progettazione definitiva e/o esecutiva, verranno, per brevità e complessivamente, indicate come gli "Interventi".

3) Il Concessionario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento della eventuale variazione urbanistica, nonché di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti e modifiche) e per l'esercizio delle attività di cui al precedente art.2, per tali intendendosi le attività previste nel Piano di gestione presentato in sede di gara, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.

4) Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Igea copia dei progetti, definitivo ed esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.

5) Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi entro 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna o – se inferiore al suddetto termine - secondo la tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma compreso nella Proposta

progettuale presentata in sede di gara.

6) Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario, pena la decadenza dalla concessione.

7) Gli interventi necessari per adibire l'immobile all'attività di \_\_\_\_\_ descritta nella proposta progettuale presentata in sede di gara devono intendersi già autorizzati dalla Igea con la sottoscrizione del presente atto. Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi o che il Concessionario riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso scritto della Igea e previa autorizzazione del MiBACT e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata della concessione e nell'ammontare del canone. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

8) Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l'oggetto della concessione, automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà oggetto della presente concessione.

9) Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente art.2.

#### **Art. 8 - (RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO PER E**

**NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI)**

1) Il Concessionario, manlevando espressamente la Igea da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

2) Per l'esecuzione dei lavori il Concessionario si dovrà avvalere esclusivamente di imprese qualificate, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici.

3) L'Igea rimarrà comunque estranea ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Igea da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

4) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso l'Igea sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

**Art. 9 - (ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DELLA LORO  
REGOLARITÀ )**

1) Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al precedente art. 7, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere all'Igea la documentazione

attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le certificazioni necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed energetica). Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.

2) L'Igea si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai progetti presentati in sede di gara e funzionali allo svolgimento delle Attività di cui al precedente art.2. Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, "il Verbale di Verifica").

3) In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti della Igea alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

4) Contestualmente all'avvio delle Attività di cui all'art. 2 del presente atto, il Concessionario procederà a redigere, in contraddittorio con l'Igea, apposita elencazione dei beni mobili strettamente connessi allo svolgimento delle Attività medesime, suddivisa per tipologie, da sottoporsi ad espressa approvazione da parte dell'Ente. Eventuali modifiche/integrazioni all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere comunicate formalmente all'Igea ai fini della necessaria approvazione.

**Art. 10 - (MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI.**

**MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)**

1) Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione

degli stessi entro il termine stabilito dal precedente art. 7 e/o che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, l'Igea avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà “*ipso iure*” decaduta e nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'Immobile con le modalità indicate al successivo art. \_\_\_\_, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo art. \_\_\_\_.

2) Nelle evenienze di cui al precedente comma 1), nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed indifferibili che il Concessionario abbia dovuto realizzare, previa espressa autorizzazione dell'Igea e preventiva valutazione di congruità da parte della medesima dei relativi costi.

3) Ove le evenienze di cui al precedente comma 1) siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, l'Igea, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al successivo art. \_\_\_\_.

4) Nell'ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente art. 9, gli Interventi realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste dal precedente art. 7, il Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dall'Igea in ragione delle circostanze, pena la decadenza “*ipso iure*” della presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al

successivo art. \_\_\_\_ oltre all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

5) E' fatto salvo per l'Igea il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati, nell'ipotesi di interventi eseguiti senza il preventivo consenso o in difformità della proposta progettuale.

#### **Art. 11 – (VIGILANZA SULL'AVANZAMENTO LAVORI)**

1) L'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi sono soggetti a verifiche da parte dell'Igea, ai fini dell'accertamento della loro conformità ai progetti presentati dal Concessionario. A tal fine il Concessionario dovrà trasmettere all'Igea copia del progetto definitivo e/o esecutivo debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessari in corso d'opera e dovrà, inoltre, consentire e rendere agevoli, a pena di decadenza, i sopralluoghi che gli incaricati dell'Igea – con preavviso di almeno \_\_\_\_ giorni – dovessero ritenere opportuni e necessari.

#### **Art. 12 - (ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE)**

1) Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione l'Igea acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, "*ipso iure*" tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

#### **Art. 13 – (CANONE DI CONCESSIONE)**

1) Fermo restando l'adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il Concessionario è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta:

- un canone annuo fisso stabilito in Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00);

- per 36 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, ossia dal \_\_\_\_\_ al

\_\_\_\_\_ il canone annuo sarà pari al \_\_\_\_\_ del canone proposto, ossia pari ad

€ \_\_\_\_\_; successivamente e per tutta la residua durata della concessione, il

canone annuo dovrà essere corrisposto in misura integrale;

2) Il concessionario deve versare il canone, mediante

\_\_\_\_\_. Il versamento dovrà essere

effettuato all'Igea entro e non oltre il \_\_\_\_\_;

3) Fermo l'adeguamento secondo quanto previsto al successivo comma 4) del presente

articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia

motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto

concessorio, anche con riferimento ai risultati delle Attività di cui all'art. 2.

4) Il canone di concessione sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza

bisogno di richiesta dell'Igea, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione

Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese precedente al

mese di decorrenza dell'atto. L'eventuale mancata tempestiva richiesta

dell'aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell'indice ISTAT, non

esonera il Concessionario dal corrispondere i relativi importi pregressi.

5) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà

essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il

titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in

dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora

dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il

pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi

legali per il debito maturato. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.

**Art. 14 - (CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE)**

1) Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle attività di cui all'art.2, tenendo indenne l'Igea da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

2) Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell'Igea di richiedere il subentro.

**Art. 15 – (ESONERO DI RESPONSABILITÀ)**

1) Il Concessionario esonera l'Igea da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione dell'immobile dato in concessione.

2) Il Concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere indenne l'Igea da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

3) Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità dell'Igea per diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo Concessionario derivante da eventuali leggi o regolamenti nonché da qualsiasi altra causa non imputabile all'Igea.

**Art. 16 - (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)**

1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità,



alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle manutenzioni di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara al fine di rendere l'immobile idoneo allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati preventivamente dall'Ente (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e integrazioni.

3) Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, all'Igea e ai competenti organi preposti alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. n. 42/2004.

4) Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte dell'Igea, per l'esecuzione degli Interventi, per la gestione delle attività di cui al precedente art. 2, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

5) La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario comporta la decadenza dalla concessione e il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto per

l'Igea al risarcimento del maggior danno.

**Art. 17 - (SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE –CUSTODIA  
E VIGILANZA - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO)**

1) Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le Attività di cui al precedente art. 2, secondo gli standard di qualità richiamati nel Piano di gestione presentato in sede di gara.

2) [Se del caso: Fermo quanto previsto dal successivo art. 18] E' fatta salva la possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle Attività di cui al precedente art. 2, nei limiti e con le modalità specificate nel Piano di gestione presentato in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Concessionario.

3) Nello svolgimento delle predette Attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne l'Igea da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 57 bis D.Lgs. n. 42/2004 citata in premessa.

4) Nello svolgimento delle predette Attività e nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità dell'Igea alle medesime.

5) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli

Interventi, alle Attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lett.c), oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso l'Igea sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne l'Igea da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

6) Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva l'Igea da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, l'Igea è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.

7) Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario l'IMU, tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.

8) Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene concesso in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57-bis D.Lgs. n. 42/2004 e del conseguente provvedimento dei competenti organi preposti alla tutela allegato sub "x", con le modalità di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.

9) Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

10) Il Concessionario si impegna a realizzare ed affiggere la targa identificativa

“Orizzonte\_Fari” secondo le prescrizioni comunicate dall’Ente.

**Art. 18 - (SOCIETA’ DI SCOPO E SUBCONCESSIONE DELLE “ATTIVITA’  
ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL CITTADINO” )**

1) Il Concessionario può costituire una Società di scopo, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione. Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Igea.

La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare da parte dell'Igea, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa relativo all'attività economica instaurata sul bene.

2) *(Se del caso)* Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5 lettera b), D.L. n. 351/2001 citato, il Concessionario intende subconcedere le seguenti attività economiche/di servizio al cittadino da instaurare sul bene:

La subconcessione è ammessa previa autorizzazione dell'Igea subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nell'Avviso di gara in capo al

subconcessionario.

3) In caso di subconcessione, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Igea per tutte le obbligazioni e gli impegni relativi all'Attività Economica/di servizio per il cittadino sub concessa, sollevando l'Igea medesima da ogni pretesa del sub concessionario o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle Attività subconcesse.

4) L'eventuale Subconcessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far osservare dai terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente concessione, tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica/di servizio per il cittadino esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 57 bis D.Lgs. n. 42/2004 citata in premessa.

*(se del caso, in base alla configurazione del Concessionario)*

#### **Art. 19 - (FUSIONE, CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA ED ALTRE**

#### **FATTISPECIE DI SUBENTRO DI TERZI)**

1) Fermo quanto previsto all'articolo che precede, ove taluna delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo Concessionario proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento significativo delle proprie attività,

ovvero deliberi lo scioglimento e la liquidazione, in tali casi l'Igea potrà consentire, mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica;
- b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

#### **Art. 20 - (CAUZIONE A GARANZIA)**

1) Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a consegnare all'Ente una prima cauzione definitiva per il periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, consistente nella fideiussione n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00), pari al 10% della somma dell'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione degli interventi e del 10% dei canoni dovuti per il periodo garantito, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi ed il regolare pagamento del canone; tale cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva. La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione dalla presente concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone, per il periodo successivo ai primi 36 mesi dalla sottoscrizione del presente atto e per tutta la residua durata della concessione. A tal fine il Concessionario potrà presentare:

- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00), che sarà progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva riduzione

del valore complessivo dei canoni dovuti

*ovvero*

- una cauzione di validità pari a cinque (5) anni per l'importo di Euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ /00) che sarà prorogata o rinnovata per un pari periodo fino alla  
conclusione della concessione, fermo restando che il rinnovo o la proroga dovranno  
essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza,  
anche con altro istituto di credito o assicurativo. L'importo della cauzione sarà pari al  
10% dei canoni dovuti per il periodo garantito. Successivamente ai primi cinque anni,  
l'importo della cauzione sarà computato di volta in volta in relazione al valore  
complessivo dei canoni dovuti.

2) Le predette cauzioni dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui  
all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Ente.

#### **Art. 21 - (COPERTURE ASSICURATIVE)**

1) Il Concessionario consegna all'Igea contestualmente alla sottoscrizione del presente  
atto, ovvero si impegna a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente  
Concessione e a consegnare entro i successivi ulteriori 30 giorni, adeguata/e polizza/e  
assicurativa/e con primaria compagnia assicuratrice, al fine di garantire:

- a. durante l'esecuzione degli Interventi, la **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**  
a copertura di danni a persone e danni a cose, la **Responsabilità Civile verso  
Prestatori d'Opera (RCO)** e il perimento totale o parziale – compreso incendio,  
fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile oggetto di

concessione, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile non rifunzionalizzato;

b. conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle Attività di cui al precedente art. 2 e per tutta la residua durata della concessione, la **Responsabilità Civile verso Terzi** (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la **Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera** (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.

2) Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio all'attività indicata nella proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività economica che andrà a svolgere all'interno dell'immobile oggetto di concessione, esonerando l'Ente da qualunque obbligo e responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi.

3) La violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla mancata stipula delle polizze assicurative comporta la decadenza dalla concessione.

#### **Art. 22 - (ACCERTAMENTI PERIODICI)**

1) L'Igea potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione:

I) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, anche in base al cronoprogramma, mediante sopralluoghi che saranno effettuati con preavviso di almeno 5 giorni;



II) che le Attività di cui all'art. 2, siano svolte e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto;

III) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti;

IV) che le attività di cui al precedente art. 2 siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformità al Piano di Gestione presentato in sede di gara;

V) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative di cui al precedente art. 21.

### **Art. 23 - (RICONSEGNA DELL'IMMOBILE)**

1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previsti, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dell'Igea, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna l'Igea, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

2) Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle Attività di cui al precedente art. 2 oggetto della presente concessione.

#### **Art. 24 (DECADENZA)**

1) In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente atto l'Igea, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata decadenza dalla concessione ed il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente art. 20 oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2) Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1), l'Igea, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta.

3) L'Ente avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;

b) nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento ( \_\_\_\_\_ ) con il quale la competente amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57- bis D.Lgs. n. 42/2004, ha rilasciato autorizzazione alla presente concessione;

c) qualora il Concessionario si sia reso colpevole di una delle attività illecite di cui agli artt. 169 e ss. D.Lgs. n. 42/2004;

d) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni "antimafia" di cui al successivo art. \_\_\_\_\_;

#### **Art 25 (REVOCA)**

1) L'Ente potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

2) In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma quinto dell'art. 3-bis, ad un indennizzo pari al 10% della parte delle Attività di cui al precedente art. 2, da gestire, valutate sulla base del medesimo Piano economico-finanziario.

3) Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente art. 20, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.

#### **Art. 26 - (RECESSO DEL CONCESSIONARIO)**

1) Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente comma 1), l'Igea, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente art. \_\_\_\_.

3) Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione, dovrà dare all'Ente un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente art. \_\_\_\_, di un importo pari a 2 volte il canone annuo di concessione di cui al precedente art. \_\_\_\_ con riferimento al periodo in corso.

4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

#### **Art. 27 - (CONTROVERSIE)**

1) Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di \_\_\_\_\_

**Art. 28 – (SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA)**

1) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

**Art. 29 – (INFORMATIVA ANTIMAFIA)**

1) Le parti danno e prendono atto dell'esito negativo dell'informazione antimafia richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2) In vigore del presente atto l'Igea si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche ai sensi del citato D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dei soci, amministratori, rappresentanti del concessionario o del subconcessionario. Nell'ipotesi in cui ad esito delle predette verifiche siano accertate cause ostative al rilascio dell'informativa antimafia la concessione si intenderà ipso iure decaduta.

**Art. 30 – (COMUNICAZIONI)**

2) Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità – essere eseguite per iscritto (PEC, Raccomandata A/R o fax, con prova di ricezione) ai seguenti indirizzi e recapiti:

(per l'Igea Spa) \_\_\_\_\_

(per il Concessionario) \_\_\_\_\_

**Art. 31 – (TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA)**

1) Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

2) I dati personali forniti saranno trattati dall'Igea Spa esclusivamente per le finalità

connesse alla stipula e gestione del presente contratto.

3) Titolare del trattamento è l'Igea Spa con sede in loc. Campo Pisano – 09016 Iglesias.

4) L'Igea tratterà i dati forniti in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per la durata del contratto e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui l'Igea è tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.

5) L'Igea non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa ogni attività di profilazione degli interessati.

6) I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l'esecuzione di loro ordini e per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. L'Igea potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

7) L'Igea potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

8) È facoltà dell'interessato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del

Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata all'Igea, Titolare del Trattamento, presso la sede di Campo Pisano – 09016 oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all'indirizzo email: .....

9) L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali a Lui riferiti effettuato dall'Igea avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

**Art. 32 - (EFFETTI DELL'ATTO)**

L'atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

E richiesto, io \_\_\_\_\_ ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettromeccanici, consta di \_\_\_\_\_ pagine e ne ho dato lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri fogli unitamente agli allegati.

Si è omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza già presa cognizione.

\_\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

A mente degli articoli 1341 e 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Sig. \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

BOLLA